

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 13178/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13178 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Marco Forlivesi, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Marina Bondi, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Università degli Studi "G. D'Annunzio", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio D'Antonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della valutazione di non ammissione a finanziamento del progetto denominato “ENHANCE” (settore SH4 “The Human Mind ad Its Complexity. Cognitive science, psychology, linguistics, theoretical philosophy”, “La mente umana e la sua complessità: scienze cognitive, psicologia, linguistica e filosofia teoretica”) presentato dal prof. Marco Forlivesi (professore ordinario presso l'Università “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara), quale Principal Investigator (PI), nell'ambito del bando indetto dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) per Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) con Decreto Direttoriale (DD) n. 1409 del 14.9.2022;

- della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento approvata con Decreto Direttoriale (DD) n. 1247 del 2.8.2023;
- nonché, per quanto occorrer possa:
- del bando indetto dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) per Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) con Decreto Direttoriale (DD) n. 1409 del 14.9.2022;
- Decreto Direttoriale (DD) n. 1580 del 14.10.2022;
- Decreto Direttoriale (DD) n. 490 del 7.4.2023;
- Decreto Direttoriale (DD) n. 576 del 2.5.2023;
- Decreto Direttoriale (DD) n. 1031 del 11.7.2023;
- Decreto Direttoriale (DD) n. 1351 del 25.8.2023;
- tutti i verbali del Comitato di Valutazione del settore di ricerca SH4 (non pubblicati e non noti al ricorrente);

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Forlivesi Marco il 24/10/2023:

- del Decreto Direttoriale n. 1371 datato 1.9.2023 e pubblicato sul sito del Ministero in data 13.10.2023;

nonché per quanto occorrer possa:

- della nota del Ministero della Ricerca – Direzione Generale della ricerca AOODGRIC.REGISTRO n. 19222 del 6.10.2023;
- di ogni altro atto connesso e conseguente non noto al ricorrente, con domanda di risarcimento di tutti i danni patiti a causa dell'illegittima esclusione dalla graduatoria

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 il dott. Gabriele La Malfa Ribolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che:

-la domanda cautelare proposta non si presenta connotata allo stato da sufficienti indici di *fumus boni iuris*, tenuto conto della estensione della motivazione adottata nell'*evaluation summary report* e fatta propria dall'Amministrazione, per spiegare il punteggio di 69/100, al di sotto della soglia di ammissione a finanziamento di 75/100 e, sotto altro aspetto, della previsione di una linea di intervento *ad hoc* per gli aspiranti PRIN delle regioni del Mezzogiorno;

-neanche sembra sussistente un pregiudizio connotato da attuale gravità e irreparabilità, osservato che, secondo quanto affermato dal ricorrente, l'avvio dei progetti dovrà avvenire entro l'11 gennaio 2024; si tratta, comunque, di un pregiudizio integralmente ristorabile, in ipotesi di accoglimento del ricorso; non consta allo stato, anche sotto il profilo del bilanciamento degli interessi, l'esito del riesame richiesto dal ricorrente, anche in relazione all'integrazione a lui richiesta dall'Amministrazione (con nota della Direzione generale della ricerca, Ufficio III,

del 29 settembre 2023);

-la domanda di accesso agli atti in corso di causa è stata oggetto di dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla camera di consiglio del 7 novembre 2023 ed è, per l'effetto, improcedibile;

-con riferimento alla notifica per pubblici proclami, già autorizzata con ordinanza 15531/2023 per il ricorso principale, risultano in atti la tempestiva produzione in giudizio dell'attestazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito dell'avvenuta pubblicazione e la successiva istanza di rimessione in termini della ricorrente, che allega che la pagina "atti di notifica" del sito del Ministero dell'Università e della Ricerca rinvia al sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito, contenente ulteriore pagina di "atti di notifica" e relative istruzioni per richiedere la pubblicazione;

-la predetta istanza va accolta, disattendendosi l'eccezione di improcedibilità del Ministero, e va ordinato alla parte ricorrente di procedere alla notifica per pubblici proclami del ricorso principale e, contestualmente, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco dei controinteressati, con obbligo di pubblicazione nella sola pagina appositamente dedicata del sito del MUR (in atto, <https://www.mur.gov.it/it/atti-di-notifica>);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami deve avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del MUR, con le modalità di seguito esposte:

-la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 - l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3 - il testo integrale del ricorso;

4 - il testo integrale dei motivi aggiunti;

5 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i beneficiari ammessi a finanziamento collocati nella graduatoria oggetto di impugnativa, con allegazione

dell'elenco nominativo degli stessi;

6- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

-il Ministero ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati, il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, come risultanti dall'elenco, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza, di cui dovranno essere riportati gli estremi;

-l'Amministrazione resistente:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile nell'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

-le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento dei prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 5 (cinque) dal primo

adempimento;

-parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito.

Si rinvia alla camera di consiglio del 4 dicembre 2023 il prosieguito dell'esame dell'istanza cautelare, riservata ogni pronuncia nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter):

-respinge allo stato l'istanza cautelare;

-rimette in termini parte ricorrente per la notifica per pubblici proclami del ricorso principale e dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;

-dichiara improcedibile l'istanza di accesso agli atti in corso di causa;

-rinvia per il prosieguito alla camera di consiglio del 4 dicembre 2023 e dispone la cancellazione della causa dal ruolo del 21 novembre 2023.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario, Estensore

Roberto Maria Giordano, Referendario

L'ESTENSORE

Gabriele La Malfa Ribolla

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO